

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 1868

PNRR M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", Linea di intervento 4 "Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro". Seguito DGR nn. 962/2024, 1301/2024, 1684/2024 - Approvazione Schema di Accordo tra Regione Puglia ed ARTI, integrativo dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024 ex art. 15 L. n. 241/1990 e dell'art. 7 co. 4 D.Lgs. 36/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di Accordo Integrativo tra soggetto attuatore (Regione Puglia) e soggetto attuatore delegato (ARTI), allegato sub 1) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, che disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, in attuazione di quanto già stabilito nell'Accordo di Collaborazione, sottoscritto in data 11/12/2024, ed in relazione agli adempimenti ed alle modalità di rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego richiesti dall'attuazione del PNRR, al netto dei rapporti di natura finanziaria in quanto già disciplinati nell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024;
2. **autorizzare** il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento, nonché ad approvare con proprio atto il piano dei costi ed eventuali e successive rimodulazioni dello stesso, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6 dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024, giusta DGR n. 1684/2024;
3. **di dare mandato** al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro per la sottoscrizione dell'Accordo Integrativo, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi medio tempore necessarie;

4. **di disporre** la notifica del presente provvedimento ad ARTI a cura della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
5. **di pubblicare** sul sito istituzionale il presente provvedimento, come previsto dal documento “Recovery and Resilience Facility. Operational arrangements between the European Commission and Italy” (ref. Ares (2021)7947180 del 22/12/2021);
6. **di notificare** al Ministero del Lavoro e politiche sociali l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale con il relativo corrispondente link;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sui siti istituzionali della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PNRR M5C1 Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego”, Linea di intervento 4 “Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro”. Seguito DGR n. 962/2024, DGR n. 1301/2024, DGR 1684/2024 - Approvazione Schema di Accordo tra Regione Puglia ed ARTI, integrativo dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024 ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 co. 4 del D.Lgs. 36/2023.

VISTO il Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO la legge n. 41 del 21 aprile 2023 con oggetto disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTO il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la legge 145/2018, con la quale sono stati stanziati, a valere sul Fondo per l’introduzione del reddito di cittadinanza, 870,3 milioni di euro (467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020) per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l’impiego (articolo 1, comma 258);

VISTO il Decreto-legge 4/2019, convertito con Legge 26/2019, con il quale è stato richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei CPI, di durata triennale e aggiornabile annualmente, che disciplini il riparto e le modalità di utilizzo degli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018 (articolo 12, comma 3);

VISTO il Decreto ministeriale 74/2019, con il quale il MLPS ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e ripartito gli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018;

VISTO il Decreto ministeriale 59/2020, con il quale è stata aggiornata la ripartizione territoriale delle risorse per l'annualità 2020 prevista dal Decreto ministeriale 74/2019;

VISTO il Decreto 123/2020 del Segretario Generale MLPS, con il quale è stato richiesto a Regioni e Province Autonome di adottare un proprio piano di potenziamento dei CPI a valere sulle risorse ripartite dai Decreti ministeriali 74/2019 e 59/2020 e che sia rispondente a specifici contenuti minimi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», e, in particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l'assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", per le annualità 2020-2025;

VISTO il Decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale 400 degli 870,3 milioni stanziati dalla Legge 145/2018 sono stati posti a carico del PNRR per il finanziamento di progetti in "essere", ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI. A questi il Decreto ha aggiunto ulteriori 200 milioni, ancora da destinare e ripartire, per il finanziamento di "nuovi progetti", ossia non previsti dal Piano di potenziamento;

VISTI i Piani regionali di potenziamento dei CPI adottati con apposite delibere da Regioni e Province autonome, i quali sono stati esaminati, sotto il profilo della congruità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dal Decreto 123/2020, da una Commissione nominata dal MLPS, la quale ha espresso una valutazione positiva per tutti i Piani ad eccezione di quello della Regione Molise;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrative

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, art. 10 comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTO il D.L. 6 novembre 2021 n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;

VISTO il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare art. 9;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 118 del 6 luglio 2023 che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le annualità 2020 – 2025, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 al n. 2087;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Traguardi/Obiettivi;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la Circolare RGS n.1 del giorno 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;

VISTA la Circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

VISTA la Circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la Circolare RGS n. 16 del giorno 14.4.2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;

VISTA la Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA l’applicabilità delle circolari MEF – RGS adottate durante la vigenza dell’accordo, in quanto compatibili;

VISTO il Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) italiano, il quale, alla Missione M5, componente C1, tipologia «investimento», intervento «1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego», individua, in aggiunta alle risorse già ripartite alle Regioni nell’ambito del sopra ricordato Piano nazionale di potenziamento, ulteriori interventi addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l’impiego;

VISTO l’art. 65 comma 2 della L.R. del 7 gennaio 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia”, che ha istituito l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1977 del 4.11.2019 avente ad oggetto “Introduzione del Reddito di Cittadinanza in attuazione dell’art.1 commi 255 e 258 L.145 del 30.12.2018 e art.12 L. 26 del 28 marzo 2019. Piano Straordinario per il Potenziamento dei CPI e delle Politiche attive del lavoro adottato con D.M. n.74 del 28 giugno 2019. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 – 2021, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” ed in particolare, il prospetto allegato A) che ha ripartito le risorse assegnate dal DM 74/2019 in apposite poste del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 28 novembre 2019, con la quale la Regione Puglia ha:

- approvato il “Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2020”, unitamente alla adozione della conseguente variazione di bilancio, tesa a rendere coerente le poste finanziarie e contabili al cronoprogramma delle attività contenute nel Piano di potenziamento;
- nominato l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) soggetto attuatore del Piano, cui è demandata l’esecuzione, gestione e rendicontazione dello stesso, con la supervisione e il coordinamento del competente assessorato, sulla base delle risorse trasferite secondo le modalità previste nel DM n. 74 del 28 giugno 2019;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n.889/2020, n.1945/2020, n.912/2021, 1997/2021 che hanno apportato aggiornamenti ed integrazioni al primo Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche del lavoro approvato con DGR n. 2232/19;

VISTA la nota del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con prot. n. 9875 del 27 ottobre 2021 con la quale è stato valutato coerente, con le previsioni del Piano nazionale, l’aggiornamento al Piano straordinario di potenziamento regionale;

VISTO l’aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 08/07/2024, previo riscontro positivo ricevuto dalla Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro presso il

Ministero del Lavoro con nota prot. n. 6588 del 09/05/2024 – registrata al protocollo della Sezione al n. 222490/2024 del 23/05/2024 - integrata con nota n. prot. n. 8707 del 10/06/2024;

VISTA la DGR dell'8 agosto 2023 n. 1189 con la quale sono state approvate le linee guida per l'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro;

VISTO il Decreto inter-ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2024 con il quale è stato adottato il Piano Nuove Competenze – transizione (PNC – Transizione);

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

VISTA la Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)”;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di genere”;

VISTA la D.G.R. n. 938 del 3 luglio 2023 ad oggetto D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

PREMESSO CHE

- la Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali;

- la Regione Puglia si avvale della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro per promuovere le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale, in attuazione degli artt. 1, 4, 35 e 37 della Costituzione, e il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei Centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento e sviluppo professionale dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione;

- l'ARTI è ente strumentale della Regione Puglia operante a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni con compiti di analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative; valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione;

- con la L.R. n. 4/2018 la Regione Puglia ha provveduto al riordino della suddetta Agenzia, ridefinendone finalità, competenze e organi, in particolare:

- a mente dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2018, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia;
- secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 4/2018, l'ARTI: (i) è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni; (ii) persegue quali proprie finalità istituzionali, tra l'altro, lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione

e universitario, nonché il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, alle politiche giovanili di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale; (iii) è assegnataria di taluni compiti necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tra i quali l'analisi e la valutazione di contesto, lo sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative, lo sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni, nonché ogni altro compito in materia attribuito con Deliberazione della Giunta regionale;

- ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 4/2018, nei propri ambiti di competenza l'ARTI può realizzare progetti e attività finanziati dall'Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni;

- ARTI collabora con l'Amministrazione Regionale nell'ambito della cornice normativa sopra disegnata ed anche con riferimento a quanto stabilito dal modello organizzativo regionale che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;

- con L.R. 7 Agosto 2002, n. 15, art. 5, la Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e delle relative dinamiche, ha istituito l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c della Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 "la Regione Puglia garantisce il funzionamento dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro nell'azione di raccolta e analisi dei dati funzionali alla programmazione e alla valutazione delle politiche attive del lavoro regionali";

- con Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, n. 912 è stato approvato il terzo aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2021 di cui alle DD.GG.RR. n. 2232/19, n. 889/2020, n. 1945/2020 e l'Osservatorio del mercato del lavoro regionale è stato qualificato quale "importante strumento tecnico di supporto per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione, programmazione e gestione delle politiche in tema di istruzione, formazione e lavoro";

- con Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2023, n. 1189 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida di composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro la cui riunione di insediamento dell'Assemblea si è tenuta il giorno mercoledì 17 aprile 2024;

- con Decreto inter-ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2024 è stato adottato il Piano Nuove Competenze – Transizione (PNC-Transizione). Nell'ambito delle direttrici strategiche di intervento delineate per la nuova edizione del Piano Nuove Competenze – Transizione si evidenziano tra gli obiettivi principali l'implementazione di sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione finanziata;

- il PNC-Transizione afferma la necessità per tutte le Regioni di dotarsi di "sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro, coerentemente alla dimensione centrale conferita al complessivo impianto di riforma del mercato, delle politiche e dei servizi al lavoro all'accrescimento delle capacità analitiche del mercato del lavoro e dei sistemi di labour market intelligence, e di sistemi di "monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione finanziata, con particolare riferimento alla formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali, che ne rappresenta il segmento di maggiore rilevanza, sia dal punto di vista del volume di attività sia in termini di dimensione finanziaria";

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 08/07/2024 si è proceduto ad approvare l'aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro, inizialmente finanziato con le risorse del DM n. 74/2019 e s.m.i, al fine di allinearlo con la regolamentazione nazionale e comunitaria a valle degli investimenti finanziati con le risorse

del PNRR (come schematizzato nell'allegato E – Tabella delle attività programmate), giusta Decreto del Direttore Generale del MLPS n. 118 del 6 luglio 2023 che attribuisce alla Regione Puglia risorse per € 20.585.874,80, da erogarsi con tempi e modalità definiti da successiva convenzione tra MLPS e l'Amministrazione Regionale;

- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 26/09/2024, si è proceduto all'approvazione dello schema di accordo, che individua ARPAL Puglia quale "soggetto attuatore che concorre alla realizzazione del piano" e regola i rapporti tra Soggetto attuatore (Regione Puglia), Soggetto attuatore che concorre alla realizzazione del piano (Agenzia Arpal Puglia), Unità di Missione presso il MLPS e Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato/integrato dal d.lgs. n. 36/2023 per gli interventi avviati successivamente al 1° luglio 2023;

- in data 13/11/2024 (data ultima sottoscrizione) si è proceduto alla sottoscrizione del suddetto accordo, che ripartisce tra Regione Puglia ed ARPAL Puglia le linee di intervento in capo a ciascun soggetto; tra le attività di competenza della Regione Puglia figura quella relativa alla realizzazione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro che, nella versione precedente all'aggiornamento del Piano a seguito dell'ulteriore finanziamento con i fondi del PNRR, risultava in capo ad ARPAL Puglia;

- in ragione di tanto, con DGR n. 1684 del 29/11/2024 si è provveduto, tra l'altro, a individuare ARTI quale "soggetto attuatore delegato" dell'intervento "Istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali" previsto dal progetto PNRR M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", Linea di intervento 4 "Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro", ad approvare la scheda progetto "Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro" e lo schema di accordo di collaborazione ex artt. 15 della L. n. 241/1990 e 7 co. 4 del D.Lgs n. 36/2023 tra Regione Puglia, ARPAL Puglia ed ARTI, che definisce i ruoli, le attività e gli output che le parti dovranno svolgere per assicurare nell'ambito dell'intervento "Istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali" previsto dal progetto PNRR M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", Linea di intervento 4 "Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro";

- in data 11/12/2024 (data ultima sottoscrizione), è stato sottoscritto l'accordo, di seguito denominato "**Accordo di Collaborazione**", tra Regione Puglia, ARPAL Puglia e ARTI.

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
- con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC afferma che " (...) la disciplina dettata dal citato art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico", e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.";
- il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e dall'Accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

- nello specifico, rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
- l'Investimento è conseguito con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- l'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990:
 - rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra le medesime pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di 'reciproca collaborazione' e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
 - rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi;
- il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione (ad eccezione del ristoro delle spese sostenute) e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- alla base dell'Accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità in quanto Regione Puglia ed ARTI, sia pure in vario modo ed in diversa misura, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative;
- l'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024 prevede in favore di ARTI il mero ristoro delle spese sostenute, escludendo per l'effetto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico;
- le Amministrazioni partecipanti all'Accordo di cui sopra svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

occorre approvare uno schema di Accordo Integrativo tra soggetto attuatore (Regione Puglia) e soggetto attuatore delegato (ARTI), sulla scorta del modello predisposto dall'Unità di Missione del PNRR, che disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, in attuazione di quanto già stabilito nell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024, in relazione agli adempimenti ed alle modalità di rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego richiesti dall'attuazione del PNRR, al netto dei rapporti di natura finanziaria in quanto già disciplinati nell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende:

- **approvare** lo schema di Accordo Integrativo tra soggetto attuatore (Regione Puglia) e soggetto attuatore delegato (ARTI), allegato sub 1) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, che disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, in attuazione di quanto già stabilito nell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024, ed in relazione agli adempimenti ed alle modalità di rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego richiesti

dall'attuazione del PNRR, al netto dei rapporti di natura finanziaria in quanto già disciplinati nell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024;

- **autorizzare** il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento, nonché ad approvare con proprio atto il piano dei costi ed eventuali e successive rimodulazioni dello stesso, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6 dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024, giusta DGR n. 1684/2024;
- **dare mandato** al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro per la sottoscrizione dell'Accordo Integrativo, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi medio tempore necessarie;
- **disporre** la notifica del presente provvedimento ad ARTI a cura della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- **pubblicare** sul sito istituzionale il presente provvedimento, come previsto dal documento "Recovery and Resilience Facility. Operational arrangements between the European Commission and Italy" (ref. Ares (2021)7947180 del 22/12/2021);
- **notificare** al Ministero del Lavoro e politiche sociali l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale con il relativo corrispondente link;
- **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sui siti istituzionali della Regione Puglia.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.

L'impatto di genere stimato è: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/1997 si propone alla Giunta regionale:


1. **di approvare** lo schema di Accordo Integrativo tra soggetto attuatore (Regione Puglia) e soggetto attuatore delegato (ARTI), allegato sub 1) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, che disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, in attuazione di quanto già stabilito nell'Accordo di Collaborazione, sottoscritto in data 11/12/2024, ed in relazione agli adempimenti ed alle modalità di rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego richiesti dall'attuazione del PNRR, al netto dei rapporti di natura finanziaria in quanto già disciplinati nell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024;

2. **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento, nonché ad approvare con proprio atto il piano dei costi ed eventuali e successive rimodulazioni dello stesso, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6 dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024, giusta DGR n. 1684/2024;
3. **di dare mandato** al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro per la sottoscrizione dell'Accordo Integrativo, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi medio tempore necessarie;
4. **di disporre** la notifica del presente provvedimento ad ARTI a cura della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
5. **di pubblicare** sul sito istituzionale il presente provvedimento, come previsto dal documento "Recovery and Resilience Facility. Operational arrangements between the European Commission and Italy" (ref. Ares (2021)7947180 del 22/12/2021);
6. **di notificare** al Ministero del Lavoro e politiche sociali l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale con il relativo corrispondente link;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sui siti istituzionali della Regione Puglia.


I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario Istruttore


Dott. Emilio Stangarone

**Il Funzionario istruttore**

Dott. Antonio Scardigno

**Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro**


Dott. Giuseppe Lella



Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione:

Avv. Silvia Pellegrini



L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale

Prof. Sebastiano Leo

Leo
Sebastiano Giuseppe
19.12.2024
16:17:12
UTC



**ALLEGATO 1****PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Missione 5, Componente 1,

Investimento 1.1

Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato ad assicurare la realizzazione delle attività previste per l'intervento "Istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali" - PNRR M5C1 Investimento 1.1. "Potenziamento dei centri per l'impiego", Linea di intervento 4 "Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro", in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) – Soggetto attuatore -, di seguito Regione, con sede legale in Bari, Lungomare N. Sauro, 33, rappresentata dal dott. Giuseppe Lella, in qualità di Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Puglia sita in Corso Sonnino n. 177, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta Regionale n. _____;

E

L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e L'innovazione – di seguito ARTI - (C.F. 06365770723), Soggetto delegato, con sede legale in Bari, alla via Giulio Petroni n.c. 15/F.1, rappresentata dal Commissario Straordinario ing. Cosimo Elefante, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'ARTI;

di seguito denominate anche "le Parti"

VISTI

VISTO il Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati



membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO la legge n. 41 del 21 aprile 2023 con oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTO il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la legge 145/2018, con la quale sono stati stanziati, a valere sul Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza, 870,3 milioni di euro (467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020) per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego (articolo 1, comma 258);

VISTO il Decreto-legge 4/2019, convertito con Legge 26/2019, con il quale è stato richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei CPI, di durata triennale e aggiornabile annualmente, che disciplini il riparto e le modalità di utilizzo degli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018 (articolo 12, comma 3);

VISTO il Decreto ministeriale 74/2019, con il quale il MLPS ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e ripartito gli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018;

VISTO il Decreto ministeriale 59/2020, con il quale è stata aggiornata la ripartizione territoriale delle risorse per l'annualità 2020 prevista dal Decreto ministeriale 74/2019;

VISTO il Decreto 123/2020 del Segretario Generale MLPS, con il quale è stato richiesto a Regioni e Province Autonome di adottare un proprio piano di potenziamento dei CPI a valere sulle risorse ripartite dai Decreti ministeriali 74/2019 e 59/2020 e che sia rispondente a specifici contenuti minimi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni,



recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», e, in particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l'assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego", per le annualità 2020-2025;

VISTO il Decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale 400 degli 870,3 milioni stanziati dalla Legge 145/2018 sono stati posti a carico del PNRR per il finanziamento di progetti in "essere", ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI. A questi il Decreto ha aggiunto ulteriori 200 milioni, ancora da destinare e ripartire, per il finanziamento di "nuovi progetti", ossia non previsti dal Piano di potenziamento;

VISTI i Piani regionali di potenziamento dei CPI adottati con apposite delibere da Regioni e Province autonome, i quali sono stati esaminati, sotto il profilo della congruità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dal Decreto 123/2020, da una Commissione nominata dal MLPS, la quale ha espresso una valutazione positiva per tutti i Piani ad eccezione di quello della Regione Molise.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;



VISTO il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, art. 10 comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTO il D.L. 6 novembre 2021 n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;

VISTO il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare art. 9;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 118 del 6 luglio 2023 che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le annualità 2020 – 2025, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 al n. 2087;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Traguardi/Obiettivi;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;



VISTA la Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la Circolare RGS n.1 del giorno 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;

VISTA la Circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

VISTA la Circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la Circolare RGS n. 16 del giorno 14.4.2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

VISTA la Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA infine l’applicabilità delle circolari MEF – RGS adottate durante la vigenza dell’accordo, in quanto compatibili.

VISTO il Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) italiano, il quale, alla Missione M5, componente C1, tipologia «investimento», intervento «1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego», individua, in aggiunta alle risorse già ripartite alle Regioni nell’ambito del sopra ricordato Piano nazionale di potenziamento, ulteriori interventi addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l’impiego;

VISTO l’art. 65 comma 2 della L.R. del 7 gennaio 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia”, che ha istituito l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1977 del 4.11.2019 avente ad oggetto “Introduzione del Reddito di Cittadinanza in attuazione dell’art.1 commi 255 e 258 L.145 del 30.12.2018 e art.12 L. 26 del 28 marzo 2019. Piano Straordinario per il Potenziamento dei CPI e delle Politiche attive del lavoro adottato con D.M. n.74 del 28 giugno 2019. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 – 2021, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” ed in particolare, il prospetto allegato A) che ha ripartito le risorse assegnate dal DM 74/2019 in apposite poste del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 28 novembre 2019, con la quale la Regione Puglia ha:

- approvato il “Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2020”, unitamente alla adozione della conseguente variazione di bilancio, tesa a



rendere coerente le poste finanziarie e contabili al cronoprogramma delle attività contenute nel Piano di potenziamento;

- nominato l'Agenzia Regionale per le politiche attive del Lavoro (ARPAL Puglia) soggetto attuatore del Piano cui è demandata l'esecuzione, gestione e rendicontazione dello stesso, con la supervisione e il coordinamento del competente assessorato, sulla base delle risorse trasferite secondo le modalità previste nel DM n. 74 del 28 giugno 2019;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n.889/2020, n.1945/2020, n.912/2021, 1997/2021 che hanno apportato aggiornamenti ed integrazioni al primo Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche del lavoro approvato con DGR n. 2232/19;

VISTA la nota del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con prot. n. 9875 del 27 ottobre 2021 con la quale è stato valutato coerente, con le previsioni del Piano nazionale, l'aggiornamento al Piano straordinario di potenziamento regionale;

VISTO l'aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 08/07/2024, previo riscontro positivo ricevuto dalla Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro presso il Ministero del Lavoro con nota prot. n. 6588 del 09/05/2024 – registrata al protocollo della Sezione al n. 222490/2024 del 23/05/2024 - integrata con nota n. prot. n. 8707 del 10/06/2024;

VISTA la DGR dell'8 agosto 2023 n. 1189 con la quale sono state approvate le linee guida per l'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro;

VISTO il Decreto inter-ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2024 con il quale è stato adottato il Piano Nuove Competenze – transizione (PNC – Transizione);

PREMESSO CHE

- la Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali;

- la Regione Puglia si avvale della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro per promuovere le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale, in attuazione degli artt. 1, 4, 35 e 37 della Costituzione, e il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei Centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento e sviluppo professionale dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione;

- l'ARTI è ente strumentale della Regione Puglia operante a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni con compiti di analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative; valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione;

- con la L.R. n. 4/2018 la Regione Puglia ha provveduto al riordino della suddetta Agenzia, ridefinendone finalità, competenze e organi, in particolare:

- a mente dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2018, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia;
- secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 4/2018, l'ARTI: (1) è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle



politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni; (ii) persegue quali proprie finalità istituzionali, tra l'altro, lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario, nonché il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, alle politiche giovanili di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale; (iii) è assegnataria di taluni compiti necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tra i quali l'analisi e la valutazione di contesto, lo sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative, lo sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni, nonché ogni altro compito in materia attribuito con Deliberazione della Giunta regionale;

- ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 4/2018, nei propri ambiti di competenza l'ARTI può realizzare progetti e attività finanziati dall'Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni;

- ARTI collabora con l'Amministrazione Regionale nell'ambito della cornice normativa sopra disegnata ed anche con riferimento a quanto stabilito dal modello organizzativo regionale che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;

- con L.R. 7 Agosto 2002, n. 15, art. 5, la Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e delle relative dinamiche, ha istituito l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c della Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 *“la Regione Puglia garantisce il funzionamento dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro nell'azione di raccolta e analisi dei dati funzionali alla programmazione e alla valutazione delle politiche attive del lavoro regionali”*;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, n. 912 è stato approvato il terzo aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2021 di cui alle DD.GG.RR. n. 2232/19, n. 889/2020, n. 1945/2020 e l'Osservatorio del mercato del lavoro regionale è stato qualificato quale *“importante strumento tecnico di supporto per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione, programmazione e gestione delle politiche in tema di istruzione, formazione e lavoro”*;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2023, n. 1189 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida di composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro la cui riunione di insediamento dell'Assemblea si è tenuta il giorno mercoledì 17 aprile 2024;

- con Decreto inter-ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2024 è stato adottato il Piano Nuove Competenze – Transizione (PNC-Transizione). Nell'ambito delle direttrici strategiche di intervento delineate per la nuova edizione del Piano Nuove Competenze – Transizione si evidenziano tra gli obiettivi principali *l'implementazione di sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione finanziata*;

- il PNC-Transizione afferma la necessità per tutte le Regioni di dotarsi di "sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro, coerentemente alla dimensione centrale conferita al complessivo impianto di riforma del mercato, delle politiche e dei servizi al lavoro all'accrescimento delle capacità analitiche del mercato del lavoro e dei sistemi di labour market intelligence, e di sistemi di “monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione finanziata, con particolare riferimento alla formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali, che ne



rappresenta il segmento di maggiore rilevanza, sia dal punto di vista del volume di attività sia in termini di dimensione finanziaria";

- con Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 08/07/2024 si è proceduto ad approvare l'aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro, inizialmente finanziato con le risorse del DM n. 74/2019 e s.m.i, al fine di allinearli con la regolamentazione nazionale e comunitaria a valle degli investimenti finanziati con le risorse del PNRR (come schematizzato nell'allegato E – Tabella delle attività programmate), giusta Decreto del Direttore Generale del MLPS n. 118 del 6 luglio 2023 che attribuisce alla Regione Puglia risorse per € 20.585.874,80, da erogarsi con tempi e modalità definiti da successiva convenzione tra MLPS e l'Amministrazione Regionale.

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301/2024, è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Puglia, ARPAL Puglia, Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro e Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- in data 13/11/2024 (data ultima sottoscrizione), in ossequio alla citata deliberazione giuntale, si è proceduto alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, tra Regione Puglia, ARPAL Puglia, Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro e Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ripartisce tra Regione Puglia ed ARPAL Puglia le linee di intervento in capo a ciascun soggetto; tra le attività di competenza della Regione Puglia figura quella relativa alla realizzazione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro che, nella versione precedente all'aggiornamento del Piano a seguito dell'ulteriore finanziamento con i fondi del PNRR, risultava in capo ad ARPAL Puglia;

- la Regione Puglia intende individuare l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) quale "soggetto attuatore delegato" dell'intervento "Istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali" previsto dal progetto PNRR M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", Linea di intervento 4 "Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro" ed ha definito in maniera condivisa con l'Agenzia una "scheda progetto" nella quale sono riportati, tra l'altro, gli obiettivi comuni alle parti da perseguire attraverso l'Accordo;

- in ragione di tanto, con DGR n.1684 del 29/11/2024 si è provveduto, tra l'altro, a:

- individuare ARTI quale "soggetto attuatore delegato" dell'intervento "Istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali" previsto dal progetto PNRR M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", Linea di intervento 4 "Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro";

- approvare la scheda progetto "Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro";

- approvare lo schema di accordo di collaborazione ex artt. 15 della L. n. 241/1990 e 7 co. 4 del D.Lgs n. 36/2023 tra Regione Puglia, ARPAL Puglia ed ARTI che definisce i ruoli, le attività e gli output che le parti dovranno svolgere per assicurare nell'ambito dell'intervento "Istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali" previsto dal progetto PNRR M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", Linea di intervento 4 "Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro";

- in data 11/12/2024 (data ultima sottoscrizione), è stato sottoscritto l'accordo, di seguito denominato "**Accordo di Collaborazione**", tra Regione Puglia, ARPAL Puglia e ARTI, che prevede un finanziamento complessivo pari ad € 1.250.000,00, tra Progetti c.d. "in essere" e Progetti c.d. "Nativi", in favore di ARTI.

DATO ATTO CHE



- ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
- con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC afferma che “ (...) la disciplina dettata dal citato art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico”, e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
- il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e dall'Accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
- nello specifico, rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
- l'Investimento è conseguito con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- l'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990:
 - rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra le medesime pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di 'reciproca collaborazione' e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente;
 - rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi;
- il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione (ad eccezione del ristoro delle spese sostenute) e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- alla base dell'Accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità in quanto Regione Puglia ed ARTI, sia pure in vario modo ed in diversa misura, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative;
- l'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 11/12/2024 prevede in favore di ARTI il mero ristoro delle spese sostenute, escludendo per l'effetto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico;
- le Amministrazioni partecipanti all'Accordo di cui sopra svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:



Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito denominato “**Accordo Integrativo**”) e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

Interesse pubblico comune alle Parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del potenziamento dei Centri per l'Impiego. Nello specifico le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, collaborano per l'attuazione dell'intervento previsto dal progetto PNRR M5C1 Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l'impiego”, linea di intervento 4 “Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro” per il pieno raggiungimento degli obiettivi, nei tempi previsti.

Articolo 3

Finalità e oggetto

1. Il presente Accordo Integrativo, unitamente all'Accordo di Collaborazione, si colloca nell'ambito del programma di potenziamento dei Centri per l'impiego previsto dal “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro”, - Progetto PNRR M5C1 Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l'impiego”, linea di intervento 4 “Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro - il quale concorre a livello nazionale al raggiungimento del traguardo al dicembre 2025: per almeno 500 centri per l'impiego, il completamento del 100 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali nel triennio 2021-2023, tra cui figurano anche le attività previste dalla linea di intervento 4 “Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro”. Al fine di realizzare il suddetto intervento, il presente Accordo Integrativo disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, in attuazione di quanto già stabilito nell'Accordo di Collaborazione, sottoscritto in data 11/12/2024, ed in relazione agli adempimenti ed alle modalità di rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego richiesti dall'attuazione del PNRR, al netto dei rapporti di natura finanziaria in quanto già disciplinati nel suddetto Accordo di Collaborazione. Al fine dell'attuazione del progetto PNRR M5C1 Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l'impiego”, linea di intervento 4 “Istituzione di Osservatori regionali del mercato del lavoro”, la Regione riveste il ruolo di soggetto Attuatore, ed ARTI quello di Soggetto Attuatore delegato, giusta DGR n. 1684/2024.

2. All'intervento oggetto dell'Accordo di Collaborazione e del presente Accordo Integrativo è assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) _____

Articolo 4

Impegni e obblighi a carico del Soggetto Attuatore (Regione Puglia)

1. La Regione, in qualità di Soggetto Attuatore, si obbliga a:

- a) rappresentare il punto di contatto con l'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento PNRR (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), supervisionando la trasmissione alla predetta Amministrazione centrale dell'avanzamento dei Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti effettuati dal Soggetto Attuatore delegato, anche attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;



- b) garantire che il Soggetto Attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- c) assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati (ReGiS), istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione,
- d) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure previste dall'Amministrazione centrale responsabile e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, punto 3, del decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021;
- e) informare il Soggetto Attuatore delegato in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- f) informare il Soggetto Attuatore delegato dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- g) a regime, eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS, che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;
- h) erogare al Soggetto Attuatore delegato le risorse finanziarie in ossequio a quanto previsto nell'Accordo di Collaborazione, di cui alle premesse, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e la disponibilità;
- i) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto attuatore dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata dell'Accordo di Collaborazione come integrato dal presente Accordo Integrativo.

La Regione, per il tramite della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro:

- 1) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Osservatorio e avrà ha il compito di dare attuazione agli obiettivi stabiliti dal PNCT indicati in premessa;
- 2) ha il compito di monitorare e vigilare sul corretto funzionamento dello stesso Osservatorio, esercitando le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività.

Articolo 5

Impegni e obblighi del Soggetto Attuatore delegato (ARTI)

1. Il Soggetto Attuatore delegato si obbliga a:

- a) produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti e a caricare la documentazione sul sistema informativo ReGiS;
- b) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, anche attraverso l'identificazione del c.d. "titolare effettivo", nonché di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- c) dare piena attuazione al progetto nei tempi e nei modi indicati nell'Accordo di Collaborazione e nel presente Accordo Integrativo;



- d) avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e secondo i termini previsti dall'Accordo di Collaborazione e dall'Accordo Integrativo, comunque entro e non oltre il 31/12/2025, salvo proroghe;
- e) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al soggetto Attuatore, nonché la riferibilità delle spese al progetto oggetto dell'Accordo ammesso al finanziamento sul PNRR;
- f) alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF RGS REGIS (di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241) con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali;
- g) rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili;
- h) identificare uno o più Referenti ReGiS e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell'Intervento- Unità di Missione;
- i) produrre apposita autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, sulla base di un format previsto dal Manuale operativo per i soggetti attuatori – M5C1 Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a rispettarne il contenuto;
- l) strutturare il Modello Organizzativo dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro e assicurarne il funzionamento secondo quanto previsto dalla scheda progetto approvata con DGR 1684/2024;
- p) applicare le modalità operative fissate dal "Manuale operativo per i soggetti attuatori – M5C1 Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego" predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché ogni altra indicazione, prassi, disposizione o direttiva prevista per l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR ivi compresa l'alimentazione del Sistema ReGiS per quanto di competenza.
- q) rispettare, in particolare, quanto previsto nella Convenzione, di cui in premessa, sottoscritta dalla Regione Puglia, da ARPAL Puglia, dal Ministero del Lavoro e dall'Unità di Missione, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 6 "Compiti del soggetto attuatore delegato", qui di seguito riportato:
- "1. Il soggetto attuatore delegato, ove previsto, condivide con il Soggetto Attuatore la responsabilità nel raggiungimento dell'obiettivo definito dal PNRR limitatamente all'attività ad esso delegata alle condizioni e nei termini definiti dalla Convenzione stipulata con il soggetto attuatore.*
- 2. Con cadenza mensile, il soggetto attuatore delegato carica sul sistema REGIS le informazioni anagrafiche, oltre che le informazioni relative al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, per ciascun CUP di cui risulterà titolare in modo da consentire al Soggetto attuatore la prevalidazione periodica delle informazioni di monitoraggio;*
- 3. Con cadenza mensile, il soggetto attuatore delegato carica sul sistema Regis, nella sezione "Gestione spese", i titoli di spesa e i documenti giustificativi corredati dalle check list che attestano i controlli svolti al fine di consentire la predisposizione, da parte del soggetto attuatore, dei rendiconti di progetto e delle attestazioni e relative check list, anche sulla base degli esiti dei controlli effettuati dal soggetto attuatore delegato."*



Articolo 6 **(Obblighi e responsabilità delle parti)**

1. Ciascuna delle Parti si impegna, in esecuzione dell'Accordo di Collaborazione e del presente Accordo Integrativo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra Parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dall'Accordo di Collaborazione e dall'Accordo Integrativo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto dell'Accordo di Collaborazione e dell'Accordo Integrativo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti all'attuazione del PNRR e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica amministrazione.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le Parti si obbligano a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea. Inoltre, come stabilito dalle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, accanto all'emblema dell'Unione riporteranno i loghi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, nel caso dei Soggetti attuatori, della Regione. Forniranno un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare. A tal fine provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Le Parti si impegnano ad adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR e dall'Unità di Missione del MLPS, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati.

Articolo 7

Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi



1. La durata del progetto è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma indicato nella Scheda progetto "Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Puglia" di cui alla DGR n. 1684/2024, e comunque non prorogabile oltre il 31 dicembre 2025, salvo proroghe comunicate alla Regione rispetto alla conclusione del PNRR.
2. Ogni modifica al cronoprogramma e delle relative spese dovrà essere comunicata alla Regione.
3. L' Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui alle premesse.

Articolo 8

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili all'intervento finanziato, sostenute da ARTI a decorrere dalla data di sottoscrizione del dell'Accordo di Collaborazione e fino alla data di conclusione delle attività.

Articolo 9

Rendicontazione di traguardi e obiettivi, monitoraggio e rendicontazione delle spese

1. Il Soggetto attuatore delegato, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, rendiconta Traguardi e Obiettivi, registrando le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS. Esso provvede a caricare in maniera costante e continuativa la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements. Ciò è propedeutico alla compilazione del Format di rendicontazione delle attività (Allegato D) da parte del Soggetto Attuatore.
2. Il Soggetto attuatore procede alla pre-validazione, entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento, dei dati sul Sistema ReGiS caricati dal Soggetto Attuatore delegato;
3. Il Soggetto attuatore delegato predisporre almeno semestralmente, entro il 20 maggio ed il 20 novembre, il caricamento delle spese sostenute nel sistema informativo ReGiS sezione "Gestione spese", corredato dei documenti giustificativi e delle check list di controllo che potranno essere inserite in allegato nella sezione "Gestione spese", nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, comunitaria dei fondi strutturali. Tale documentazione sarà controllata, con cadenza almeno semestrale, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, dal Soggetto attuatore (Regione) che compilerà le attestazioni del sistema ReGiS e compilerà e allegnerà le check list anche sulla base della documentazione fornita dal Soggetto attuatore delegato. Il rendiconto di progetto sarà inviato dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), sul quale vengono registrati i dati e resi disponibili i relativi giustificativi, che verranno acquisiti dal sistema stesso.
4. Il Soggetto Attuatore delegato carica i dati relativi alle previsioni di spesa sul sistema informativo ReGiS entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno. La pre-validazione di tali dati è compito del Soggetto Attuatore, che vi provvede entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, come previsto dalla Circolare MEF-RGS n.27/2022.
5. Il Soggetto attuatore delegato, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall'Unità di Missione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra con cadenza mensile le informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all'intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n.27 e nelle relative linee guida, nel sistema informativo ReGiS. Il Soggetto Attuatore



delegato trasferisce su Regis i dati in tempo utile, consentendo al Soggetto Attuatore di procedere alla pre-validazione delle informazioni inserite entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento.

Articolo 10

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal soggetto attuatore delegato, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione dei rimborsi delle spese discendenti dall'Accordo di Collaborazione, secondo le modalità e nei termini ivi previste, la Regione provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, previa verifica della documentazione contabile trasmessa da ARTI ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett.a).

Art. 11

Varianti in corso di realizzazione e Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore delegato, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto attuatore delegato si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Regione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto attuatore delegato è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 12

Inadempimento, riduzione e revoca dei contributi

1. Le parti prendono atto che l'intervento in oggetto concorre agli obiettivi nazionali e regionali indicati nel Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) quale approvato in conformità dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n.2021/24.
2. Nel caso in cui il Soggetto attuatore delegato non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati, il Soggetto Attuatore può revocare i contributi assegnati al Soggetto attuatore delegato, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto attuatore delegato con le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, sarà attivata la procedura stabilita dall'art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
4. In caso di inadempimento di ARTI, il Soggetto attuatore può intimare l'adempimento tramite diffida, assegnando un termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Soggetto attuatore revoca il finanziamento;



5 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento laddove il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato ovvero non rispettoso delle indicazioni relative principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH;

6 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emergano inadempimenti del soggetto attuatore delegato rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo di Collaborazione e dall'Accordo Integrativo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute;

7 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento qualora dai controlli risulti che i lavori sono stati affidati in violazione delle vigenti disposizioni statali in materia di contratti pubblici, anche semplificatorie, tramite frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le soglie stabilite per le procedure di gara, in carenza della pubblicazione del bando nelle modalità previste per singola procedura, ovvero ancora in caso di accertata situazione di conflitto di interessi in sede di valutazione delle offerte;

8 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento qualora l'intervento sia interessato da indagini giudiziarie per reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria alla Regione Puglia, ovvero al Ministero del Lavoro;

9 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emerge la mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati

10. In caso di revoca del contributo, ARTI deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Soggetto Attuatore.

Articolo 13

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione e fintanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni previste dall'Accordo di Collaborazione e dal presente Accordo Integrativo.

Art. 14

Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Bari. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15

Diritto di recesso

1. La Regione e ARTI potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo e con l'Accordo di Collaborazione e revocare la propria quota di finanziamento, con recupero delle somme già erogate, al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 12, ovvero laddove l'inadempimento da parte di ARTI degli impegni assunti con la sottoscrizione del **Format di autodichiarazione** di cui all'art. 5 comma 1, lett i) possa



pregiudicare la realizzazione e/o la rendicontazione del progetto “Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro”.

2. Nel caso una delle Parti non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con il presente Accordo, l'altra si riserva il diritto di risolvere lo stesso secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Art. 16

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- a) per la Regione Puglia: _____
- b) per ARTI: _____

Art. 17

Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 coordinato con il D.Lgs 101/2018 e GDPR 2016/679).

Le Parti si impegnano affinché il proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo rispetti le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali e le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari/Responsabili del trattamento, inclusi gli aspetti di sicurezza e confidenzialità dei dati.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia, cui unicamente spetta la definizione delle finalità e delle modalità di trattamento.

Art. 18

Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo Integrativo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento e a quanto stabilito dall'Accordo di Collaborazione.

2. Il presente atto si compone di 18 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell'atto sarà quella dell'ultima firma che vi sarà apposta.

Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione
Regione Puglia	ARTI
Dott. Giuseppe Lella	Dott. Cosimo Elefante

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



Giuseppe
Lella
16.12.2024
10:44:32
DIT11650.00